

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

DIFFAMAZIONE
Se i fatti sono veri
si alla critica del Vip



Non è diffamante l'articolo con il quale il giornalista "smonta" l'immagine pubblica dei vip, rivelando le loro incoerenze, quando i fatti sono veri anche se selezionati. La Cassazione respinge il ricorso della coppia più bella del mondo, Adriano Celentano e Claudia Mori, contro il giornalista che aveva dipinto una realtà un po' meno rosea basandosi su interviste fatte ai figli e su dichiarazioni dei diretti interessati rese in varie circostanze. Il cronista che si limita a inviare il pezzo non è responsabile neppure per il titolo fatto in redazione.

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza del 5 settembre 2016 n. 36838

BANCAROTTA
Il socio ostacola?
Punibile il manager

Punibile per bancarotta documentale l'amministratore anche se il socio ha ostacolato il ritiro delle scritture che non sono state prodotte in giudizio. L'eventuale ostracismo del socio co-amministratore, non basta ad escludere la responsabilità se c'è la prova che il manager gestiva in via esclusiva la società.

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 5 settembre 2016 n. 36823

Tenuta del fatto con contraddittorio

L'indagato ha diritto a difendersi per essere assolto nel merito

Patrizia Maciocchi
ROMA

Il giudice per le indagini preliminari non può disporre l'archiviazione dichiarando la non punibilità del particolare tenuità del fatto senza garantire all'indagato il diritto al contraddittorio.

La Cassazione, con la sentenza 36857 depositata ieri, accoglie il ricorso contro la decisione del Gip di chiudere un procedimento per diffamazione, presentato da un giornalista nei confronti della quale era stato applicato l'articolo 131-bis, malgrado la posizione favorevole della pubblica accusa che aveva chiesto di archiviare perché il delitto non era configurabile.

La ricorrente era stata querelata da un politico locale accusato in un articolo di non avere corrisposto quanto dovuto per le affissioni. La redattrice, a parere del Gip non aveva controllato abbastanza la verità dei fatti narrati e non aveva usato un linguaggio contenuto. Tuttavia la non particolare gravità dell'addebito e la sua incensuratezza consentivano di applicare l'articolo 131-bis del codice penale.

esercitato il suo diritto di critica, rispettando i canoni della contenenza delle espressioni e la verità delle notizie riportate. Una conclusione della quale era stata informata la persona offesa, che aveva presentato opposizione. Il Gip aveva fissato l'udienza in camera di consiglio per discutere sulla posizione del Pm e sull'opposizione del querelante. La decisione era stata di disattendere la tesi del Pm per la sussistenza degli estremi del reato e di applicare l'articolo 131-bis trattandosi di un fatto di particolare tenuità.

LA PUBBLICA ACCUSA
Il Gip aveva deciso per la non punibilità in base all'articolo 131-bis anche se per il Pm non c'era il reato

Un verdetto che non soddisfa l'indagata che rivendica il suo diritto a difendersi, aspirando ad un'assoluzione nel merito come chiesto anche dal pubblico ministero.

Secondo il pm, infatti, con il suo articolo l'indagata aveva

Secondo il giudice per le indagini preliminari l'articolo 41, comma 1 del Codice di rito gli consentiva di archiviare anche per motivi diversi da quelli individuati nella richiesta della pubblica accusa. Compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 131-bis del codice penale, espressamente citata dalla norma.



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Rassegna di massime sulla tempestività della querela

Il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, notai e magistrati. Oggi la rassegna di massime a cura di Plusplus24 Diritto sulla tempestività della querela

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

La Suprema corte però non è d'accordo e annulla il provvedimento. Al Gip è, infatti, "sfuggito" che il comma 1 bis dell'articolo 41 prevede che l'eventuale archiviazione per la particolare tenuità del fatto, sia preceduta da apposita richiesta in tal senso dal Pm e che questa debba essere comunicata alle parti, sia indagato sia persona offesa, per assicurare, sul punto, un contraddittorio tra le parti in camera di consiglio.

Una procedura specifica che risponde alle caratteristiche tipiche dell'istituto: diritto a una decisione positiva sul fatto-reato, che l'indagato ha comunque interesse a contrastare, e a una valutazione del danno causato, ovviamente rilevante per la persona offesa a prescindere dalla richiesta di avere notizia dell'eventuale archiviazione.

sulla verifica in concreto dell'entità del danno cagionato.

Per quanto riguarda la bancarotta fraudolenta, il giudizio si deve basare sulla diminuzione non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile senza gli illeciti. Conclusione analoga per la bancarotta documentale, dove non è rilevante l'ipotesi del passivo, ma la differenza che la mancanza di libri o scritture ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, con riguardo al momento di consumazione del reato.

P.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È nullo il patto per dividere i beni di una futura eredità

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

È nullo l'accordo di divisione con cui si dispone di diritti che potranno spettare su una successione non ancora aperta e con il quale le parti si assegnano reciprocamente le porzioni di un immobile oggetto di futura comunione ereditaria; è del pari invalido l'accordo con il quale gli aspiranti coeredi convengono di rimanere in comunione fino a quando, con la morte dell'usufruttuario, non recupero la piena disponibilità di un immobile che prevedano di acquistare per una successione a causa di morte. Queste pattuizioni violano infatti il divieto dei patti successori (articolo 458 del Codice civile) e pertanto nulle perché sono contrarie a una norma imperativa: è quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza 14566 del 15 luglio 2016.

La questione ha riguardato due accordi (qualificati nella sentenza come «patti successori dispositivo») e, come tali, nulli) con i quali due soggetti, un fratello e una sorella, stipulando una divisione immobiliare, avevano negoziato diritti che sarebbero loro spettati una volta aperta la successione del padre, disponendo così di futuri beni ereditari. Costoro, inoltre, relativamente a un altro immobile che prevedevano sarebbe divenuto di loro titolarità, per il diritto di nuda proprietà, sempre a seguito della morte del genitore, si erano ulteriormente accordati (ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del Codice civile) per mantenere lo stato di comunione fino a quando non fosse morto l'usufruttuario.

La ragione della nullità dei «patti successori dispositivo» deriva dal fatto che il nostro legislatore ha considerato illecite (perché immorali) le disposizioni aventi a oggetto beni attribuiti ad altri, le quali trovano la propria causa in una successione ereditaria ancora da aprirsi e producono i loro effetti a far tempo dalla morte della persona che ne sia attualmente titolare; di conseguenza, il Codice civile contiene il divieto di disporre di ciò che eventualmente potrebbe spettare in ragione di una successione non ancora aperta. Solo con la morte dell'attuale proprietario è possibile stabilire con esattezza quale sia la consistenza del suo asset ereditario e individuare coloro cui spettino i diritti sul patrimonio oggetto di successione ereditaria. E neppure l'adesione all'accordo dell'attuale proprietario (il futuro de cuius) può sanare la nullità. Il nostro ordinamento considera la volontà testamentaria esprimibile fino a quando il de cuius sia in vita.

La Cassazione, richiamando propri precedenti (sentenze n. 1683 del 16 febbraio 1995; e 2619 del 9 luglio 1976) ha inoltre delineato le caratteristiche del «patto successorio dispositivo», come tale affetto da invalidità.

Questi indici rivelatori sono, in sostanza, i seguenti: a) se il vincolo giuridico abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; b) se il bene oggetto dell'accordo sia stato considerato dai contraenti come un'entità compresa in una futura successione; c) se i disponenti abbiano contratto o stipulato come futuri aventi diritto alla successione stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fallimento. Quando il danno è modesto

Doppia bancarotta con attenuante

La presenza in contemporanea delle ipotesi di bancarotta per distrazione e documentale, se il danno è modesto, non basta a escludere l'attenuante della particolare tenuità del fatto.

La Cassazione (sentenza 36816) accoglie sul punto il ricorso dell'imputato. I giudici respingono in generale la tesi del ricorrente che negava del tutto la sussistenza dei reati contestati. Secondo la difesa non si poteva parlare di bancarotta per distrazione essendo i beni sottratti al patrimonio della società privi di valore di mercato. Ad essere "spariti" erano

strumenti tecnologici ormai obsoleti e non rivendibili e dunque non idonei ad assolvere la funzione di garanzia in favore dei creditori. Nessun dolo anche per la bancarotta documentale non finalizzata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio ma semplice conseguenza della fine dell'attività. Nel ricorso la difesa lamentava anche l'esclusione della configurabilità dell'attenuante del danno di particolare tenuità prevista dall'articolo 219, comma terzo della legge fallimentare.

La Cassazione, afferma la responsabilità nei reati da parte del-

l'amministratore: i beni avevano un valore modesto ma non nullo e le "carte", sebbene consegnate dal commercialista, non erano mai arrivate al curatore.

La Suprema corte accoglie invece la richiesta di applicazione dell'attenuante, esclusa dalla Corte territoriale. Per i giudici di merito la contemporanea sussistenza della bancarotta per distrazione e documentale rendeva impossibile concedere l'attenuante. Per la Cassazione però la Corte d'appello ha sbagliato.

La pluralità delle condotte di bancarotta è già considerata dal-

l'ordinamento come una fattispecie aggravata che può essere bilanciata con circostanze di segno contrario.

È dunque possibile che in presenza di più comportamenti di rilievo penale, ciascuno dei quali produttivo di una modesta lesione al bene tutelato, il giudice possa ritenere le due circostanze equivalenti, oppure considerare prevalente quella favorevole al reo. Il dato empirico della pluralità dei fatti non ha nulla a che vedere con i parametri utili ai fini della concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 219 fondata solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24ORE BUSINESS SCHOOL MILANO
www.bs.ilssole24ore.com

EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME
Industry 4.0 & Supply Chain Management

2ª EDIZIONE MILANO, dal 24 NOVEMBRE 2016
8 mesi / 3 gg al mese / in aula & distance learning

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, NUOVI MODELLI COLLABORATIVI E OPERATIVI

I MODULI DI STUDIO

- 1° MODULO - INNOVARE E SUPPLY CHAIN: COME CREARE UN VANTAGGIO COMPETITIVO
- 2° MODULO - LE NUOVE SFIDE PER LA LOGISTICA DEL FUTURO
- 3° MODULO - STRATEGIC SOURCING E SUPPLIER MANAGEMENT
- 4° MODULO - LEAN MANAGEMENT: PROCESSI SEMPLIFICATI E STANDARDIZZATI
- 5° MODULO - SALES & OPERATIONS PLANNING
- 6° MODULO - MAGAZZINI, RETI DISTRIBUTIVE E GESTIONE DEL TRASPORTO
- 7° MODULO - LA LOGISTICA COLLABORATIVA: UNA LEVA SEMPRE PIÙ STRATEGICA
- 8° MODULO - ECONOMICS NELLA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: LE SCELTE DI MAKE OR BUY
- 9° MODULO - LEADERSHIP E SVILUPPO MANAGERIALE

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

- AULA E DISTANCE LEARNING
- TUTORING ON LINE E IN AULA
- PERSONAL CAREER ASSESSMENT
- DIPLOMA EXECUTIVE MASTER

DOCENTI

Andrea Antognazza Key Project	Stefano Fadda Studio legale Fadda	Massimo Merlino Logistica management	Donatella Rampinelli Senior Advisor Business development & Logistics Dekra Italia
Silvia Barbieri Lavazza	Francesco Fantoni Guerci Id-Solutions	Michele Palumbo Bayer Group	Pierangelo Romani Supply Chain Manager JDE Coffe
Andrea Borioli BeveRete	Vincenzo Ferragina Kon	Caterina Penati Politecnico Milano	Ettore Sbandi Studio Legale Santacroce
Luca Brandellero La Rinascente	Andrea Gaggianese PONTI	Piero Pierucci Lavazza	Riccardo Stabellini Barilla G&R F.lli
Riccardo Cicero Executive account TESI SQUARE	Mario Gibertoni Gruppo Studio Base	Pietro Pedone Consulente di Direzione	Fabrizio Tellerini GEA Consulenti di Direzione
Andrea Corbetta Transport and Logistics Project Manager GEFCO	Maurizio Maiocco L'Oréal	Caterina Penati Docente Politecnico Milano	Tito Zavanella GEA Consulenti di Direzione
Alberto Cortese Heineken	Andrea Mantelli Conad	Simona Poletti Senior HR Consultant & Corporate Coach ERGO SUM Consulting	
Fabrizio Dallari Università Carlo Cattaneo LIUC	Matteo Marino Account Director Bravo Solution	Ivano Poli Direttore generale Alma Group	

IN COLLABORAZIONE CON:
Il Sole 24 ORE, nòva, L'IMPRESA

Oltre 1.200 manager hanno conseguito il diploma Executive Business Education. Il Master è finanziabile con i fondi Interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti, Fonservizi e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.bs.ilssole24ore.com

SERVIZIO CLIENTI
Tel. 02 (06) 3022.3906
Fax 02 (06) 3022.4462/3034
business.school@ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

24ORE BUSINESS SCHOOL ROMA
Build your career
www.bs.ilssole24ore.com

MASTER FULL TIME - POST LAUREA
CORPORATE FINANCE MANAGEMENT

ROMA, dal 26 OTTOBRE 2016 - 19ª EDIZIONE
6 mesi di aula e 4 di stage

LE COMPETENZE CHIAVE PER INSERIRSI CON SUCCESSO NELL'AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Un percorso di specializzazione post-laurea con l'obiettivo di formare manager in grado di operare nei settori più strategici per lo sviluppo del business: finanza, controllo di gestione e pianificazione aziendale.

MASTER CON STAGE, OLTRE IL 95% TASSI DI CONFERMA.

Partner:
BUREAU VAN DIJK, yourCFO Consulting Group

Con il contributo di:
FINANZA & MERCATI, Finanza24, RICA PRATICA PER LE AZIENDE, PLUS24

Con il patrocinio di:
Fisco+, SOLUZIONI FISCO, ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari

Alcune delle aziende partner per gli stage

• Alitalia	• Centrale Spa	• Bureau Veritas Italia Spa	• General Motors Italia Srl	• Nestlé
• AstraZeneca Spa	• Banca Credem	• Carrefour	• Hilton	• Roche
• Banca del Mezzogiorno - Mediocredito	• Banca Promos	• Cassa depositi e prestiti Spa	• Intesa San Paolo	• Valentino S.p.A.
	• BNP Paribas Real Estate	• Fox+	• KPMG	
			• Luxottica	

Programma del master e domanda di ammissione: www.bs.ilssole24ore.com

24ORE ALUMNI CLUB ALUMNI24: ENTRA NEL NETWORK OLTRE 8.400 DIPLOMATI
www.alumni24.ilssole24ore.com

SERVIZIO CLIENTI
Tel. 06 3022.6372/6379
fax 06 3022.6280
masterfulltime@ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008